

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2) Il 12 marzo 2009 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) 9 *Rideterminazione del valore dei derivati incorporati* e all'International Accounting Standard (IAS) 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* in appresso «modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39». Le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 chiariscono il trattamento degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti quando un'attività finanziaria ibrida viene riclassificata fuori della categoria del *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico.

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti

dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)⁽³⁾, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 *Rideterminazione del valore dei derivati incorporati* e l'International Accounting Standard (IAS) 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

